

REGOLAMENTO ODV

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

GAMI SRL ha istituito un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (denominato “Organismo di Vigilanza” o “Organismo”, abbreviato in “OdV”) per presidiare il funzionamento, l’efficacia, l’adeguatezza e l’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “il Modello 231/2001”).

L’Organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello di organizzazione gestione e controllo e di curarne l’aggiornamento, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito il “D.Lgs. 231/2001”).

Il presente regolamento è stato predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza ed essere privo di compiti operativi. A garanzia di tali principi, l’Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

2. NOMINA E COMPOSIZIONE

L’Organismo di Vigilanza è un organo monocratico.

L’Amministratore Unico provvede alla nomina ed alla revoca mediante delibera.

I membri dell’Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell’ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Il componente dell’Organismo di Vigilanza non dovrà essere coinvolto in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi con la Società, fatto salvo l’eventuale pagamento del compenso per l’attività svolta.

Non potranno essere nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il componente dell’Organismo di Vigilanza deve possedere un profilo professionale e personale che garantisce l’imparzialità di giudizio, l’autorevolezza e l’eticità della condotta e ispirare i propri comportamenti a irreprensibili valori etici e morali.

L’Organismo di Vigilanza nel suo complesso deve comprendere adeguate competenze organizzative, giuridiche e di gestione di audit.

L'Organismo avrà a propria disposizione un budget di spesa, proposto dall'Organismo stesso, del quale disporrà per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.

3. DURATA IN CARICA E REVOCA

Il componente dell'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni, eventualmente rinnovabili.

L'Amministratore può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo. Qualora non ricorra un giustificato motivo, al revocato spetta il diritto al risarcimento del danno subito.

4. CONVOCAZIONE E DECISIONI

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di procedere ad interventi conoscitivi e di controllo attinenti alla propria competenza specifica e ad ogni altra attività pertinente.

*L'Organismo di Vigilanza dovrà relazionare **le visite** tramite mail e redigere apposito verbale nella riunione riassuntiva trimestrale/semestrale.*

*In ogni caso, l'Organismo si riunisce almeno una volta ogni tre/sei mesi **per redigere verbale riassuntivo del lavoro svolto.***

5. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L' Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello 231/2001.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei componenti dell'Organismo viene gestita in conformità con la legislazione vigente in materia.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

6. COMPITI E POTERI

All'Organismo di Vigilanza sono assegnati i seguenti compiti:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello 231/2001, anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto, gli standard di comportamento e le procedure formalmente previste dal Codice di Comportamento e dal sistema di gestione aziendale;
- presidiare l'attualità del Modello 231/2001, formulando, quando necessario, proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti;

- assicurare il periodico aggiornamento dell'analisi delle attività sensibili, quando necessario;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dalle attività di verifica, dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni;
- informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, in merito alle violazioni accertate del Modello 231/2001 che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- collaborare alle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei contenuti del Modello 231/2001;
- predisporre un'efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione e di operatività del Modello.

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, all'Organismo è data la possibilità di:

- accedere ad informazioni, documenti e/o dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti, presso qualsiasi struttura aziendale;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni previste dal sistema disciplinare dell'ente;
- ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231/2001.

7. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità dei componenti l'O.d.V. sono regolate dal MOGC.

I casi di comportamento negligente e/o di imperizia da parte di uno o più dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello, sono sanzionabili.

8. INFORMATIVA VERSO L'AZIENDA

L'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare in ordine all'attività svolta con le seguenti modalità:

- su base continuativa, direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- annualmente, e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Con specifico riferimento all’informativa annuale, l’Organismo presenta una relazione informativa relativa all’attività svolta, riportante:

- gli audit e i controlli effettuati con il relativo esito;
- le eventuali criticità e spunti di miglioramento emersi sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello 231/2001;
- le necessità di aggiornamento dell’analisi delle attività sensibili e del Modello 231/2001 in generale.

9. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione

L’Amministratore Unico

data